26

TERMINATIONE,
ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2°.

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Per il Foro Criminale di PADOVA

L'Anno 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali, Con Privileggio.

NOI
PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Per il Foro Criminale.

I.

He li Chirurghi, Degani, ò altri Deputati, così nella Città, che nel Territorio siano obligati di portar subito le Denontie, e relationi de Casi di Morte, e le altre nel termine di giorni tre.

II.

Debbano esprimere con giuramento; e con chiarezza li Nomi, e Cognomi degl' offesi,

 e degl'

e degl' Interfetti, che rilevaſſero, le loro habitationi, il tempo, e luoco del commeſſo delitto, l' Arma da cui eſsequito, circonſcrivendo con diſtintione, e pontualità le ferite, dovendo dichiarire li ſoli termini DEL PERICOLO DI MORTE, ò SENZA, ne eſtenderſi in alcun modo con altre eſpreſſioni ſuperflue partiali, ò equivoche.

III.

Ricerca il ſervitio della Giuſtitia la ſollecitudine ne Proceſsi, de quali alle volte ne ſono ritardate per molto tempo le formationi, e le deliberationi anco ne Caſi Delegati coſi nella Città, che nel Territorio, e non ſortiſcono li giuſti atti con quella prontezza, che richiedono li Caſi. Reſti però incaricato il Giudice al Maleſſicio di invigilare di continuo, & per conſcienza, & per debito di ſuo Miniſtero, acciò ſiano accellerate tali formationi de Proceſsi ſpecialmente di quelli in Cavalcata, così le ſue deliberationi, & l' eſpeditioni ancora con la prefferenza ſempre alli Caſi più gravi, & attroci.

IV.

Deve toglierſi l' arbitrio à Cancellieri, e la condeſcen-

descendenza à Giudici del Maleficio formandosi nella Cancellaria li Processi ne Casi Delegati dal solo Cancelliere senza l'intervento,& assistenza del Giudice, quale deve esser sempre presente agl'esami, e constituti nella maniera stessa che lo è nell'occasione di Cavalcate, sia però risolutamente prohibito di formarsene alcuno in avenire ne Casi Delegati, ò comessi servatis, servandis, & con il Rito senza la presenza del Giudice, quale doverà senza ritardi sempre intervenire, & esser pronto agl'atti di Giustitia, che richiedesse un sollecito esame del Processo medesimo, quando non habbia legitimo impedimento da dover esser rillevato dal N. H. Rappresentante attuale, & pro tempore.

V.

Non sia in alcun modo permesso ne per qual si sia causa alli Giudici, Cancellieri, e Nodari, ò altri prender alloggi in Cavalcata nelle Case degl'Indolenti offesi, e Rei, ò Parenti di essi, mà debbano haverlo in luochi Publici, e non sospetti alle Parti.

VI.

Sia espressamente vietato à Cancellieri, & Nodari l'introdursi ne Processi informativi le remotio-

motioni delle Parti, mà debbano queſte inferirſi ſolamente doppo le deliberationi, e Conſtituti oppoſitionali.

VII.

Rieſce di qualche ſcandalo il Vederſi con licentioſità li Preſentati ne Cortili del Publico Palazzo; doveranno però queſti fermarſi ne Luochi deſtinati à Preſentati, e cuſtoditi ne Recinti de medeſimi ſotto Chiave da Guardiani ſino al tempo delle loro Eſpeditioni; in pena alli Miniſtri Cuſtodi di privation della Carica, e di anni trè di prigione, e ſiano ſoggetti alle più ſevere pene ad arbitrio de Publici Rappreſentanti quei Miniſtri, che praticaſsero eſtorſioni, & illeciti profitti.

VIII.

Nelle Mercedi dovute à Giudici, Cancellieri, Nodari, & altri non ſia ecceduto il preſcritto dalle Tariffe.

IX.

Sia in avenire vietato à Cancellieri Pretorii, e Preffetitii il pretendere, & eſigere al tempo dell'

dell' espeditioni de Processi à titolo di sentata il Scudo destinato a N. N. H. H. Rappresentanti all' arbitrio de quali resta il rilasciarlo à Rei à titolo di Carità, ò distribuirlo ad' altri à loro beneplacito.

X.

L' osservanza de presenti Capitoli sia demandata al zelo de N. N. H. H. Rettori quali habbiano preciso incarico di corregere li Transgressori di essi con quelle pene corporali, & afflittive corrispondenti alle colpe.

Dal Sindicato in Padova li 11. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.o Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.